

Decreto federale *Avamprogetto*
che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

(tra parentesi in corsivo: rinvii alla direttiva sul rimpatrio)

del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ È approvato lo scambio di note del 30 gennaio 2009 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008³ recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

Art. 2

La legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri è modificata come segue:

¹ RS 101

² FF ...

³ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98

⁴ RS 0.360.268.1

⁵ RS 142.20

Art. 7 cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina i controlli delle persone alla frontiera che possono essere effettuati giusta gli accordi d'associazione a Schengen. Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata, l'autorità competente per il controllo di confine emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64. (6 I)

Art. 64 Decisione di allontanamento

¹ Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero mediante decisione se:(6 I)

- a. non è in possesso del necessario permesso;
- b. non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5);
- c. il permesso è negato, revocato o non è prorogato.

² Lo straniero che dispone di un titolo di soggiorno valido di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è esortato senza formalità a recarsi senza indugio in tale Stato. In caso di mancata osservanza di questa esortazione è emanata una decisione di cui al capoverso 1. Se motivi di sicurezza o ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna impongono la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previa esortazione.(6 II)

³ Il ricorso contro le decisioni di cui al capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

⁴ Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi degli stranieri minorenni non accompagnati durante la procedura di allontanamento. (10 I)

Art. 64a Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

¹ Se un altro Stato vincolato dagli accordi d'associazione a Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento della procedura di asilo in virtù delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003⁶, l'Ufficio federale emana una decisione di allontanamento nei confronti delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

² Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione di allontanamento. Non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

⁶ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1

³ Il Cantone di soggiorno dello straniero è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se del caso, per la concessione e il finanziamento dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

⁴ Gli accordi d'associazione alla normativa di Dublino sono indicati nell'Allegato 1 numero 2.

Art. 64b Decisione di allontanamento tramite modulo standard (nuovo)

Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata tramite modulo standard. (12 III)

Art. 64c Allontanamento senza formalità (nuovo)

¹ Lo straniero è allontanato senza formalità se:

a. è riammesso in un altro Stato Schengen in virtù di un accordo di riammissione vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008⁷, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio); (6 III)

b. è segnalato nel Sistema d'informazione Schengen per essersi visto negare l'entrata conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen⁸. (2 II a)

² Su richiesta immediata dello straniero è rilasciata una decisione mediante modulo standard.

Art. 64d Termine di partenza e esecuzione immediata (nuovo)

¹ Con la decisione di allontanamento è fissato un termine di partenza adeguato tra sette e trenta giorni. (7 I) Se lo esigono circostanze particolari, come ad esempio la situazione familiare o una durata del soggiorno prolungata, è fissato un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza. (7 II)

² L'allontanamento può essere eseguito immediatamente o può essere fissato un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

a. lo straniero espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; (7 IV)

b. indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'allontanamento; (7 IV)

c. la domanda di rilascio del permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; (7 IV)

⁷ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

⁸ GU L 105 del 13.4.2006, pag 1.

d. lo straniero è riammesso in un altro Stato Schengen in virtù di un accordo di riammissione vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva sul rimpatrio⁹, il 13 gennaio 2009 (art. 64a cpv. 2 lett. a); (6 III)

e. lo straniero è segnalato nel Sistema d'informazione Schengen per essersi visto negare l'entrata conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen¹⁰ (art. 64b cpv. 2 lett. b); (2 II a)

f. lo straniero è allontanato in virtù degli accordi d'associazione a Dublino (art. 64a).

Art. 64e Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento (nuovo)

Dopo la notifica della decisione di allontanamento la competente autorità può obbligare lo straniero in particolare a: (7 III)

- a. presentarsi regolarmente a un'autorità;
- b. fornire adeguate garanzie finanziarie;
- c. depositare documenti di viaggio.

Art. 64f Traduzione della decisione di allontanamento (nuovo)

¹La competente autorità garantisce che, su richiesta, la decisione di allontanamento sia tradotta per scritto o oralmente in una lingua comprensibile o presumibilmente comprensibile alla persona straniera. (12 II) Se la decisione di allontanamento è notificata tramite il modulo standard secondo l'articolo 64b, la traduzione non è effettuata. Allo straniero è consegnato un foglio informativo che spiega la decisione di allontanamento. (12 III)

Art. 66

abrogato

Art. 67 Divieto d'entrare in Svizzera

¹L'Ufficio federale dispone un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allontanato se: (11 I)

- a. non è stato fissato un termine di partenza (art. 64c cpv. 2);
- b. lo straniero non è partito entro il termine previsto.

²L'Ufficio federale può vietare l'entrata a uno straniero allontanato che: (11 I a) cpv. 2)

- a. ha violato o minaccia l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;
- b. ha causato spese assistenziali;

⁹ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

¹⁰ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1

c. è stato trattenuto in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78).

³ Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere disposto per una durata maggiore se lo straniero rappresenta una minaccia grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. (11 II)

⁴ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può disporre divieti d'entrata non legati a un allontanamento per una durata di oltre cinque anni e, in casi gravi, per una durata indeterminata.

⁵ L'autorità di decisione può, per motivi umanitari o altri motivi importanti, prescindere dalla disposizione di un divieto d'entrata oppure sospendere totalmente o temporaneamente il divieto. (11 III)

Art. 69 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ La competente autorità può differire l'espulsione per un periodo adeguato se ciò è necessario in considerazione di circostanze particolari, come ad esempio problemi di salute o l'assenza di possibilità di trasporto. La competente autorità consegna allo straniero una conferma del differimento dell'espulsione. (9 II)

⁴ Prima di espellere uno straniero minorenne non accompagnato, la competente autorità si accerta che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore o presso strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio. (10 II)

Art. 71a Sorveglianza delle espulsioni (nuovo)

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza delle espulsioni conformemente all'articolo 8 paragrafo 6 della direttiva sul rimpatrio.

Art. 74 cpv. 1 lett. b

¹ L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

b. è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e se indizi concreti fanno temere che lo straniero non intende lasciare il Paese entro il termine di partenza o se non ha osservato il termine di partenza impartitogli. (7 III)

Art. 76 cpv. 2 e 3

² La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 20 giorni al massimo. I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

³ *abrogato*

Art. 78 cpv. 2

La carcerazione può durare un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale può essere prorogata di due mesi se lo straniero persiste nel suo comportamento e si ostina a non voler lasciare il Paese. È fatto salvo l'articolo 79.

Art. 79 Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi. (15 VI) Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata per un periodo limitato non superiore ad altri 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore ad altri sei mesi, se: (15 VI a und b)

- a. lo straniero non coopera con l'autorità competente;
- b. la trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di Stati non vincolati dall'accordo d'associazione a Schengen è ritardata.

Art. 81 Condizioni di carcerazione

¹ I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

² La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Lo straniero incarcerato dev'essere alloggiato separatamente da persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena. (16 I; 17) Per quanto possibile, gli è offerta un'occupazione adeguata.

³ Le condizioni di carcerazione devono tenere conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori e delle famiglie. Vanno osservati in particolare gli articoli 16 e 17 della direttiva sul rimpatrio.

Art. 3

La legge sull'asilo del 26 giugno 1998¹¹ è modificata come segue:

Art. 45 Titolo, cpv. 2 e cpv. 3 (nuovi) Decisione d'allontanamento

² Con la decisione di allontanamento è fissato un termine di partenza adeguato tra sette e trenta giorni. (7 I) Se lo esigono circostanze particolari, come ad esempio la situazione familiare o una durata del soggiorno prolungata, è fissato un termine di partenza più lungo. (7 II)

³ Al richiedente l'asilo è consegnato un foglio informativo con spiegazioni relative al contenuto della decisione di allontanamento. (12 II)

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo secondo gli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 della Costituzione federale.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui agli articoli 2 e 3.